



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale

Prot. /2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID - 19 - LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DI ASSEMBRAMENTI SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M 17 maggio 2020 che consente l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento (di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33 prima citato) e lett. ee) del medesimo comma 1, riguardante i servizi di ristorazione fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie pasticcerie, che consente lo svolgimento di tali attività, subordinatamente al preventivo accertamento da parte delle regioni della compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e a seguito dell'individuazione di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

Viste le linee guida nazionali per l'apertura in sicurezza delle attività dei servizi di ristorazione di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 nonché le linee guida regionali, recanti le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, in particolare quelle relative alla ristorazione;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 547 del 17.05.2020, art. 1 punto 1.1 in cui è previsto l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente a una puntuale disinfezione delle mani e in cui è ribadito che in ogni attività sociale esterna debba comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

PREMESSO CHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM 17 maggio 2020 e 18 maggio 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

RILEVATO CHE

A seguito della riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali di pari natura, si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale nonché rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Prioritariamente gli assembramenti si sono verificati nelle zone di Via Cattaneo, Via Cavallotti, Piazza Monte Grappa, Piazza Giovine Italia e Via Croce ed aree limitrofe, in particolare in corrispondenza o in prossimità dei esercizi pubblici ed attività artigianali di vendita di alimenti e bevande, non rispettando le norme previste dall'articolo 1 del D.L. 33/2020, nonché il mancato o corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) imposti dall'Ordinanza Regionale 17 maggio 2020, nr. 547 – art. 1.1.- oltre all'inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale da parte delle persone lì riunite;

RITENUTO CHE

In relazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della città, oltre ai negozi di vicinato, con specifico riguardo alle aree di alta concentrazione di locali si possa configurare un contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di prevenire fenomeni di assembramenti di persone, considerato che dove tali attività rimangono aperte al pubblico si registra inevitabilmente un incremento della mobilità e la costituzione di assembramenti di persone dinanzi agli esercizi che rimangono aperti, situazione in conflitto con la "ratio" dei provvedimenti normativi connessi all'emergenza sanitaria ancora in atto, volti alla prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande

alcoliche e superalcoliche, nonché nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto per disciplinare quegli aspetti di dettaglio a valenza locale nel solco dei più generali provvedimenti nazionali e regionali;

CONSIDERATO

che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante segni di miglioramento, non può definirsi superata, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio, sia purtroppo decessi a causa della malattia da contagio da Coronavirus;

che è comunque, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, in relazione alle esigenze dei luoghi;

gli esiti della riunione del C.O.C. svolta in data odierna alle ore 9.00 presso il Palazzo Comunale di Varese e ristretto alla sola presenza delle Forze di Polizia dello Stato e Locali operanti sul territorio cittadino;

VISTI

La Legge 833 del 23 dicembre 1978 – art. 32

Gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con legge di conversione 22 maggio 2020, nr. 35;

L'ordinanza di Regione Lombardia nr. 547 del 17 maggio 2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: a decorrere **dal 29 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020 compreso, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e nelle giornate festive e prefestive infrasettimanali**, il rispetto delle seguenti disposizioni:

su tutto il territorio comunale

- tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali e tutte le attività artigianali di prodotti alimentari di propria produzione che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali devono sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno

- successivo;
- ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione, a cui è fatto obbligo garantire le regole di distanziamento sociale all'interno dei locali e nelle aree pubbliche in concessione, è fortemente consigliato di disciplinare e regolare al meglio gli accessi, avvalendosi di personale addetto alla sicurezza scelto tra gli elenchi del personale istituiti presso la Prefettura a norma dell'articolo 3, commi da 7° a 13° della Legge 15 luglio 2009 nr. 94 ovvero di personale dipendente da Istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del T.U.L.P.S.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Varese, alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Varese

INCARICA

le Forze di Polizia e gli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla Legge di conversione nr. 35/2020, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Varese
- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Varese, 28 maggio 2020

IL SINDACO
Avv. Davide Galimberti